

D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 art. 34, c.1 e 2.

Le pubbliche amministrazioni statali sono tenute a pubblicare i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

L'obbligo vale esclusivamente per le amministrazioni statali e non per gli enti locali.